



## COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

### **REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI**

approvato con deliberazione CC n. 21 del 15/03/2007,  
come modificato con deliberazioni CC n. 66 del 16/12/2015 e n. 8 del 16/02/2017

#### **ARTICOLO 1**

#### **RISCOSSIONE IN PROPRIO DELLE ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI**

1. Il Comune di Vedano al Lambro potrà gestire e riscuotere (liquidazione accertamento e riscossione) le proprie entrate tributarie in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio dell'Ente in ottemperanza all'art. 52, D.Lgs. 446/97.

Il Comune sceglierà per ciascun tributo la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione.

2. Il Comune adotta le seguenti modalità di riscossione, in via prevalente e nel caso in cui la normativa nazionale non disponga diversamente:

- Imposta ICI: riscossione diretta mediante proprio conto corrente postale comunale, intestato alla Tesoreria Comunale;
- Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: riscossione diretta mediante proprio conto corrente postale comunale, intestato alla Tesoreria Comunale;
- IMU, TASI e la Tassa Rifiuti: riscossione diretta mediante i sistemi telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate. *[comma così modificato con deliberazione CC n. 66 del 16/12/2015].*

#### **ARTICOLO 1-bis**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Per riscossione coattiva si intende il procedimento con cui l'amministrazione esige il pagamento di un tributo (o anche di un credito non tributario) non pagato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.

2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale l'accertamento è diventato definitivo.

3. Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, l'Amministrazione sceglie la modalità di gestione della riscossione coattiva, la quale può avvenire mediante il sistema del ruolo coattivo fornito dall'agente pubblico della riscossione Equitalia S.p.A. (ovvero dal subentrante ente "Agenzia delle entrate-riscossione"), oppure mediante il sistema dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, con affidamento della gestione in favore dei soggetti individuati dal comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, tra i quali vi sono i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto stesso.

4. La scelta del concessionario privato per la gestione coattiva deve avvenire nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal vigente codice dei contratti pubblici. *[articolo introdotto con deliberazione CC n. 8 del 16/02/2017].*

**ARTICOLO 2**  
**MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI**  
(ART. 1, COMMA 165, L. 296/2006)

1. La misura annua degli interessi è commisurata al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Per quanto qui non disciplinato si rinvia al vigente regolamento dell'Imposta Unica Comunale. *[articolo così modificato con deliberazione CC n. 8 del 16/02/2017].*

**ARTICOLO 3**  
**COMPENSAZIONE**  
(ART. 1, COMMA 167, L. 296/2006)

1. Il contribuente può effettuare la compensazione tra crediti e debiti relativi all'Imposta Municipale Propria (IMU) o al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). La compensazione può essere effettuata sia per lo stesso tributo sia tra i due differenti tributi suddetti.

2. Il contribuente che effettua compensazioni tra crediti e debiti relativi a tributi in autoliquidazione deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Tributi entro lo stesso anno del versamento.

3. Per quanto qui non disciplinato si rinvia al vigente regolamento dell'Imposta Unica Comunale. *[articolo così modificato con deliberazione CC n. 8 del 16/02/2017].*

**ARTICOLO 4**  
**RISCOSSIONE E RIMBORSO DI CREDITI DI MODESTA ENTITA'**  
(ART. 1, COMMA 168, L. 296/2006)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, per ciascun tributo locale non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, nonché all'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica all'Imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla COSAP. *[articolo così modificato con deliberazione CC n. 8 del 16/02/2017].*

**ARTICOLO 5**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data del 01.01.2007, in conformità all'art. 53, comma 16, legge n. 288 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 legge n. 448 del 2001.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Si dà atto che il presente regolamento sarà soggetto alla procedura di pubblicazione nelle forme di legge e che una copia sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza.